

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 18 del mese di Gennaio dell'anno 2021 si sono confrontati con modalità telematica:

TRA

CISALPINA TOUR S.p.A., con sede legale in Rosta, Cso Moncenisio 41, in persona del Direttore Risorse Umane e Procuratore dr. Gabriele Querelante, coadiuvato dal Dott. Riccardo Maraga

E

la FILCAMS Cgil nazionale in persona del sig. Luca de Zolt, la FISASCAT Cisl nazionale in persona della Sig.ra Elena Maria Vanelli, la UILTUCS nazionale in persona del sig. Antonio Vargiu,

Premesso che

- 1) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 2) a seguito di accordo tra le parti sottoscritto in data 12 aprile 2020, l'azienda ha attivato in data 01/04/2020, per il proprio personale, un periodo di Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 2 D.I. del 24/3/2020, della durata di 9 settimane, a fronte della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza sanitaria in corso;
- 3) in data 11 giugno 2020 è stato sottoscritto un accordo per la prosecuzione di ulteriori 5+4 settimane come previsto del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 portando il totale delle settimane di cassa in deroga a 18, dal 1 aprile 2020 al 4 agosto 2020;
- 4) in data 07 agosto 2020 è stato sottoscritto un accordo per la prosecuzione di ulteriori 9+9 settimane come previsto del decreto-legge n.104/2020, a far data dal 13/07/2020 fino al 15/11/2020;
- 5) in data 30 ottobre 2020 è stato sottoscritto un accordo per la prosecuzione di ulteriori 6 settimane come previsto dal decreto-legge 137/2020, art.12;
- 6) Al solo scopo di garantire la continuità di un ammortizzatore sociale anche dopo il termine dell'attuale periodo di cassa in deroga, l'azienda ha attivato la richiesta al Ministero del Lavoro di un periodo di cassa integrazione straordinaria;
- 7) la legge di bilancio approvata con decreto-legge 178/2020 ha rifinanziato per ulteriori 12 settimane gli ammortizzatori sociali emergenziali per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività per eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19 per il periodo gennaio/marzo 2021.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:



- 1) come previsto dal D.lgs 178/2020, art.12, l'azienda procederà con una richiesta di proroga della CIGD di ulteriori 12 settimane a far data dal 04/01/2021. Le riduzioni orarie verranno gestite compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali secondo il principio dell'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili. Tali aspetti saranno oggetto di confronto preventivo con le RSA.
- 2) L'azienda si impegna ad applicare integralmente le norme legislative e contrattuali previste per il contrasto alla diffusione del covid 19 e per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- 3) le Parti, inoltre, convengono che il periodo di sospensione fino a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. In tal caso l'azienda informerà preventivamente le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo ai fini di attivare il confronto previsto dalla normativa;
- 4) La società anticiperà il trattamento di integrazione salariale dovuto dall'INPS alle normali scadenze di paga per tutti i lavoratori e le lavoratrici sospesi per effetto dell'applicazione degli ammortizzatori sociali.
- 5) La maturazione degli Istituti 13[^],14[^], ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore.
- 6) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- 7) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- 8) Le parti si incontreranno periodicamente, anche territorialmente, per monitorare l'andamento aziendale e le modalità di utilizzo della cassa integrazione in deroga.

Milano, lì 18/01/2021


CISALPINA TOURS SpA




Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL



Allegato 1

Elenco sedi con numeri dipendenti

Azienda Rapporto	Filiale Att.	Totale
Cisalpina Tours spa	MILANO	51
	PADOVA	5
	PIANO DI SORRENTO (NA)	5
	ROMA	71
	ROSTA (TO)	305
Cisalpina Tours spa Totale		437

J.M.P.

AC

AA

Gerardo